



Studio Di Leone

**DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE**



CIRCOLARE INFORMATIVA II TRIMESTRE 2015

Indice:

*Pag. 2 - § - LOCAZIONI IMMOBILIARI – MODELLO F23 NON PIU' UTILIZZABILE
OBBLIGO DALL'1.1.2015 DEL MOD. F24 ELIDE*

Pag. 2 - § - BONUS GAS E LUCE 2015

Pag. 3 - § - AGEVOLAZIONE 50% ACQUISTO MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

Pag. 4 - § - EQUITALIA – STRALCIO DELLE VECCHIE CARTELLE

Pag. 4 - § - QUIR – TFR IN BUSTA PAGA

Pag. 4 - § - ASSEGNO INSOLUTO

Pag. 5 - § - NUOVO ISEE DAL 01/01/2015

Pag. 5 - § - LAVORI DI RIQUALIFICAZ. ENERGETICA 65% - SOPPRESSO IL MOD. IRE

Pag. 6 - § - Pag. MODELLO 730/2015 – CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE

Pag. 6 - § - BONUS BEBE' – AGEVOLAZIONE ATTIVA

1

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

**DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE**

2

LOCAZIONI IMMOBILIARI – MODELLO F23 NON PIU' UTILIZZABILE OBBLIGO DALL'1.1.2015 DEL MOD. F24 ELIDE

Dall'1.1.2015 è scattato l'obbligo di utilizzare esclusivamente il mod. F24 ELIDE per il versamento delle somme dovute per la registrazione dei contratti di locazione immobiliare.

A decorrere da tale data quindi l'imposta di registro, i tributi speciali e compensi, nonché l'imposta di bollo connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili devono essere versati esclusivamente tramite il predetto modello con i codici tributo appositamente istituiti.

Lo stesso dovrà essere utilizzato anche per la regolarizzazione delle violazioni tramite il ravvedimento operoso.

Il mod. F23 non è soppresso ma rimane utilizzabile in tutte le altre ipotesi (ad esempio, registrazione contratto di comodato, affitto d'azienda senza applicazione delle regole della locazione, delibera distribuzione riserve di utili, ecc.).

Il mod. F24 ELIDE va presentato con le "nuove" modalità uguali a quelle del modello F24 normale ovvero:

- esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato) dai soggetti:
 - titolari di partita IVA;
 - non titolari di partita IVA in presenza di un saldo a debito superiore a € 1.000;
- anche in forma cartacea, in banca / Posta / Agente della riscossione, da parte dei soggetti non titolari di partita IVA purché di importo pari o inferiore a € 1.000.

BONUS GAS E LUCE 2015

I nuclei familiari con con Isee non superiore a euro 7.500 o famiglie numerose con Isee fino ad euro 20.000 potranno beneficiare dello sconto rispettivamente del 15% o 20% - numero verde per info 800 166 654.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

**DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE**

3

AGEVOLAZIONE 50% ACQUISTO MOBILI ED ELETTRODOMESTICI - VADEMECUM

Relativamente all'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è riconosciuta una detrazione pari al 50% del prezzo di acquisto.

Condizioni per usufruire dell'agevolazione sono:

- Aver eseguito lavori di ristrutturazione straordinaria su di un immobile usufruendo dell'agevolazione del 50%;
- I mobili e gli elettrodomestici devono essere finalizzati all'arredo dell'immobile ristrutturato.

Caratteristiche dell'agevolazione:

- ** Tipologia della spesa: acquisto di mobili, arredamenti e grandi elettrodomestici;
- ** Limite della spesa: l'agevolazione si applica su di un importo massimo di euro 10.000 per ciascuna unità immobiliare a prescindere da numero di soggetti che sostiene la spesa e a prescindere dall'importo sostenuto per le spese di ristrutturazione;
- ** Percentuale della detrazione: l'agevolazione è pari al 50% del costo sostenuto per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e si ripartisce in 10 anni, quindi la detrazione massima annuale è pari ad euro 500,00;
- ** Periodo oggetto dell'agevolazione: dal 06/06/2013 al 31/12/2015;
- ** Mobili e arredamenti agevolabili: armadi di qualunque genere, tavoli, sedie, comodini, materassi, cassettiere, librerie, scrivanie, apparecchi di illuminazione, credenze etc;
- ** Grandi elettrodomestici oggetto dell'agevolazione in classe necessariamente almeno in classe A+: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, condizionatori etc;
- ** Grandi elettrodomestici oggetto dell'agevolazione in classe necessariamente almeno in classe A: forni e forni a microonde.

Relativamente al requisito della classe fa fede l'etichetta energetica in dotazione nella confezione al bene acquistato.

- ** Sono validanti l'agevolazione qualsiasi spesa di ristrutturazione eseguita a far data dal 26/06/2012 (prima la % era il 36%);
- ** E' necessario che la data di inizio lavori preceda la data di acquisto dei mobili e degli elettrodomestici. La data di inizio lavori si può desumere dalla pratica comunale di ristrutturazione o in mancanza perché non necessaria, da un autocertificazione;
- ** L'agevolazione relativa al box auto non dà diritto all'agevolazione in oggetto;
- ** L'acquisto di mobili e arredi non è vincolata alla ristrutturazione di un particolare locale dell'immobile, per cui, per esempio, in caso di ristrutturazione del bagno l'agevolazione rileva anche per l'acquisto dei mobili della cucina;
- ** Documentazione: occorre necessariamente la fattura o lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale dal quale devono risultare in modo analitico tutti i beni acquistati;
- ** Pagamento: il pagamento può avvenire con bonifico bancario, carta di credito o bancomat. No in contanti o assegni.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

**DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE**

EQUITALIA – STRALCIO DELLE VECCHIE CARTELLE

Piano di stralcio delle vecchie cartelle Equitalia non incassabili: dal 01/01/2015 diventa attiva la norma che stabilisce che Equitalia ogni tre anni deve fare la situazione di tutti i ruoli non incassabili per le quali è già stato fatto tutto il possibile per il recupero e comunicare ad ADE, Inps, Inail, Comuni, Enti pubblici etc che i crediti sono in pratica inesigibili.

La legge stabilita di dicembre 2014 stabilisce quindi un piano di attuazione: nel 2017 Equitalia inizierà a comunicare agli enti creditori le cartelle insolute del 2014, nel 2018 quelle del 2013 e così via anno per anno (in ritardo per il pregresso perchè la mole di cartelle è infinita).

Inoltre il decreto stabilisce che tutti i ruoli (singolarmente presi e non il totale del debito) sotto i 300,00 euro, se non incassati entro 3 anni, dovranno essere definitivamente stralciati senza nessun controllo relativo alle azioni di recupero effettuate.

4

QUIR – TFR IN BUSTA PAGA

La Quir è la 'Quota integrativa della retribuzione' corrisponde al TFR maturato nel mese ed erogato subito in busta paga. Può essere richiesto da marzo 2015 a giugno 2018 con opzione irrevocabile fino al 2018 dai dipendenti con almeno 6 mesi di anzianità aziendale.

La QUIR è tassata in modo ordinario, non è soggetta ad inps e non si considera al fine del calcolo al diritto del contributo degli 80 euro.

ASSEGNO INSOLUTO

In caso di assegno presentato all'incasso ai Banca o Posta ma non incassato per mancanza di fondi del conto corrente dell'emittente, quest'ultimo è obbligato a corrispondere una penale del 10% al creditore. Tale penale è obbligatoria.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

**DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE**

5

NUOVO ISEE DAL 01/01/2015

Dal 01/01/2015 sono mutate le regole generali ai fini Isee:

** relativamente al nucleo familiare del dichiarante lo stesso è si intende generalmente costituito dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dsu al CAF;

** Salvo casi particolari, i coniugi e i figli minori, anche se non conviventi, fanno parte dello stesso nucleo;

** Vanno inoltre aggiunte le altre persone presenti sullo stato di famiglia: i figli maggiorenni, non conviventi con i genitori e a loro carico ai fini Irpef, se non sono coniugati e non hanno figli, fanno parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso in cui genitori appartengano a nuclei distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato;

** In caso di richiesta di prestazioni rivolte a minorenni e/o prestazioni universitarie, il genitore non convivente e non coniugato è attratto nel nucleo familiare purché:

** non abbia figli con persona diversa dall'altro genitore del beneficiario della prestazione;

** non sia tenuto a versare assegni di mantenimento;

** non sia escluso dalla patria potestà;

** non risulti estraneo al beneficiario in termini di rapporti affettivi ed economici.

** Sempre con riguardo all'Isee-università, va precisato che lo studente non convivente nel nucleo familiare di origine, che non risulti autonomo (residente fuori casa da almeno due anni e con reddito non superiore a 6mila euro) è attratto nel nucleo familiare dei genitori;

** Qualora nel nucleo siano presenti persone con disabilità e/o non autosufficienza è necessario entrare in possesso della certificazione (della quale andranno riportati gli estremi) attestante la condizione di disagio. Servono inoltre le fatture relative al pagamento delle spese sopportate nel 2014 per l'assistenza personale prestata da enti. Non occorre invece riportare alcun dato riguardante i costi sostenuti per le badanti in quanto rilevato direttamente dall'Inps.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 65% - SOPPRESSO IL MOD. IRE

Con il Decreto "Semplificazioni" 2015 è stato abrogato l'obbligo di presentare all'Agenzia delle Entrate il mod. IRE in caso di interventi di riqualificazione / risparmio energetico che interessano più periodi d'imposta (cioè che si protraggono per più anni); tale obbligo consisteva nella presentazione telematica di detto modello entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno in cui erano già state sostenute spese.

In merito l'Agenzia delle Entrate ha specificato che l'omesso o irregolare invio del mod. IRE fino all'entrata in vigore della soppressione dello stesso non è sanzionato in quanto risulta applicabile il principio del "favor rei", quindi anche omesse presentazioni dello stesso modello per anni passati è irrilevante ai fini dell'agevolazione che resta valida.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

**DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE**

6

MODELLO 730/2015 – CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE

- ** Agevolazione 50% acquisto mobili e arredi: l'agevolazione fatta da un soggetto deceduto non si trasferisce agli eredi come invece avviene per l'agevolazione sulle ristrutturazioni;
- ** Spese di ristrutturazione edilizia di soggetto deceduto trasferite agli eredi: gli eredi possono continuare l'agevolazione per le rate residue solamente se l'immobile resta nella disponibilità dell'erede; quindi l'immobile non può essere ne affittato ne dato in comodato d'uso. Se poi successivamente l'erede rientrerà in possesso dell'immobile, potrà continuare l'agevolazione per le rate residue;
- ** Agevolazione per più interventi sullo stesso immobile: è possibile anche se senza nessun periodo particolare tra un intervento e l'altro sull'immobile stesso, ma occorre giustificare il fatto che si tratta di due interventi non collegati, con pratiche edilizie comunali, dichiarazioni di fine lavori da parte di professionisti o delle imprese, etc.
- ** Ordinante e beneficiario agevolazione 50% - 65%: chi esegue il bonifico può indicare il codice fiscale anche di un beneficiario non intestatario del conto (sarà poi lui a rifondere chi ha fatto il bonifico). La detrazione spetta solo al beneficiario indicato quindi se chi esegue il bonifico non ha indicato il suo c.f. non può usufruire dell'agevolazione.
- ** Riacquisto prima casa: il credito di imposta per l'imposta di registro pagata per la prima casa, sempre se il secondo acquisto della casa principale è avvenuto entro un anno dalla vendita della precedente, può essere utilizzato nel modello F24 per pagare irpef, debiti tributari di ogni genere tranne che per imposte di registro ipotecarie e catastali;
- ** Un nucleo familiare senza un genitore ma con il figlio che lavora e che ha reddito maggiore del genitore convivente, può usufruire dell'agevolazione per altri familiari a carico, al posto del genitore mancante.

BONUS BEBE' – AGEVOLAZIONE ATTIVA

È stato pubblicato sulla G.U. 10.4.2014, n. 83 il Decreto attuativo che prevede il riconoscimento del c.d. "Bonus bebé" per incentivare la natalità.
L'assegno, fissato in un importo annuo pari ad € 960 per figlio (€ 1.920 per i nuclei in possesso di ISEE non superiore a € 7.000 annui), è concesso a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione e fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dall'ingresso nel nucleo familiare. Per la fruizione del beneficio è necessario presentare una specifica domanda all'INPS.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**